

**REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ RIFIUTI (R.E.N.T.RI.)  
PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE 4 APRILE 2023, n. 59**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.126 del 31/05/2023 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59 contenente il Regolamento recante: «**Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**».

Il provvedimento, in vigore dal 15.06.2023, per quanto riguarda le tempistiche di iscrizione al RENTRI prevede quanto segue ex art. 13 comma 1:

- a) **a decorrere dal 13 febbraio 2025** ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 (*soggetti delegati*);
- b) **a decorrere dal 14 agosto 2025** ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
- c) **a decorrere dal 13 febbraio 2026** ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12 comma 1.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI i soggetti ex art.12 comma 1:

- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
- c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi (art. 12 comma 9).

**Sono abrogati dal 13 febbraio 2025 il DM 1 aprile 1998 n. 145 (modello formulario cartaceo) e il DM 1 aprile 1998 n. 148 (modello registro cartaceo), che verranno sostituiti con i modelli previsti dal nuovo dettato normativo e utilizzabili a partire dal 15 dicembre 2024.**

Come previsto dall'art. 21 del Decreto, le modalità operative del sistema saranno definite successivamente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, con uno o più decreti direttoriali del MASE.

Ricordiamo infine che il RENTRI sarà completamente interoperabile con i principali software ed applicativi gestionali per la tenuta di registri di c/s e formulari in modalità telematica e pertanto

le aziende che hanno già optato per soluzioni di questo tipo risulteranno senz'altro avvantaggiate nella transizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Link al testo:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/05/31/126/sg/pdf>

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214



347/0972662



**marangoni@confimiromagna.it**